



Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 01/2019
Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "ARAG Contestazione sanzioni stradali"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi sotto indicati.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Ricorso avverso le sanzioni amministrative accessorie:
di ritiro o sospensione della patente di guida,
oppure pecuniarie irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso,
oppure pecuniarie che comportino una decurtazione dei punti dalla patente di guida

La polizza prevede il massimale di € 20.000 per un solo ricorso per anno assicurativo.



Che cosa non è assicurato?

- * il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- * la violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, salvo che l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;
- * la violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza, salvo che l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;
- * i casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool

L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo delle esclusioni è nelle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti alla copertura?

Questo prodotto non prevede carenze, franchigie, scoperti, limiti di valore in lite, massimali specifici di garanzia



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre per i sinistri in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza per l'intera annualità assicurativa alla Direzione della Società, tramite Carta di Credito o Carta di debito prepagata.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli eventuali accessori sono stati corrisposti; in caso diverso produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire la polizza a scadenza in quanto non si rinnova tacitamente.

Hai 15 (quindici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della polizza. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio.

Per esercitare tale diritto puoi utilizzare l'apposita funzione prevista sul sito customer.care.arag.it oppure spedire alla Società una comunicazione email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata AR.

Qualora eserciti il diritto di ripensamento hai diritto alla restituzione del premio versato.



Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Contestazione sanzioni stradali"

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449.

Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it

Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bilancio di ARAG SE approvato relativo all'esercizio 2017.

Il patrimonio netto della Società, calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa regolamentare vigente in Germania, ammonta a 439 milioni di euro, di cui Capitale Sociale 100 milioni di euro e Riserve Patrimoniali 307 milioni di euro. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (<https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog=arag-se-en-sfcr-2017>).

L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità ammonta a 356 milioni di Euro, l'importo del requisito patrimoniale minimo ammonta a 160 milioni di Euro e l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura ammonta a 1.175 milioni di Euro.

L'indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2017, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è pari a 329,90%. Tale indice è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP in merito alle garanzie del prodotto. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- alla materia fiscale;
- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- a vertenze derivanti dalla circolazione, dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto;
- a fatti dolosi delle persone assicurate;
- a fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- a veicoli non omologati o se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato,

	<p>occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; • ai casi di adesione a class action; • a vertenze con la Società.
--	---



Ci sono limiti alla copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro	<p>Denuncia di sinistro: L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite mail alla casella denunce@arag.it o tramite posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR), o al numero di fax +39 045.8290 557 oppure accedendo all'area personale all'indirizzo www.arag.it. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail sinistri@arag.it, il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 – 26100 Cremona (CR). La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all'assicurato da periti o legali che collaborano con la compagnia.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p>
	<p>Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.</p> <p>La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.</p> <p>Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso</p>
Obblighi dell'impresa	<p>ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il pagamento deve essere effettuato alla Direzione della Società tramite carta di credito o carta di debito prepagata; il premio e il massimale non sono indicizzati; il premio pagato per l'assicurazione è comprensivo dell'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del premio annuo. - Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	<p>Non sono previsti casi di rimborso del premio.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e non si rinnova tacitamente. - La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di effetto del contratto.
Sospensione	<p>Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente ha 15 (quindici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della Polizza. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio. Per esercitare tale diritto il Contraente può utilizzare l'apposita funzione prevista sul sito customercare.arag.it oppure spedire alla Società una comunicazione email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata AR. Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento ha diritto alla restituzione del premio versato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Cliente è la persona fisica proprietaria di un veicolo soggetto ad RCA Obbligatoria o in possesso di patente di guida valida per la circolazione stradale



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto non è intermediato, quindi il premio non comprende una quota parte retrocessa dall'impresa di assicurazione agli intermediari.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it. ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'Autorità di vigilanza	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E' pertanto soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

ARAG mette a disposizione dei propri clienti un'area riservata del proprio sito web destinata ALLA SOLA CONSULTAZIONE di informazioni relative al contratto.



Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Contestazione sanzioni stradali" Ed. 01/2019

Glossario

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Anno assicurativo: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile, che decorre dalla data di stipula della polizza.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente: soggetto che stipula la polizza assicurativa.

Fase giudiziale: fase nella quale ci si rivolge all'Autorità giudiziaria per definire una controversia.

Fase non giudiziale: fase della controversia nella quale non ci si è ancora rivolti all'Autorità giudiziaria.

Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni

Massimale per sinistro: somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri previsti dalla polizza assicurativa.

Perito: Libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni di Assicurazione

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.

Spese liquidate: spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.



Condizioni di Assicurazione

Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati nella presente polizza**. Sono garantite le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio.

2. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.

3. Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

4. L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

ART. 2 – ASSICURATO E AMBITO DI OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

1. La prestazione è garantita a favore del Contraente persona fisica per fatti o sinistri derivanti o connessi alla circolazione stradale di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria **per la cui guida sia richiesta una categoria di patente A o B senza l'obbligo di un certificato di abilitazione professionale (CAP).**

2. La prestazione opera per il sinistro insorto in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

ART. 3 – PRESTAZIONE GARANTITA

1. E' garantito **1 (uno) solo ricorso per anno assicurativo avverso le sanzioni amministrative:**

- accessorie di ritiro o sospensione della patente di guida
- oppure pecuniarie irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso
- oppure pecuniarie che comportino una decurtazione dei punti dalla patente di guida.

2. Il ricorso è garantito con un massimale di € 20.000 (ventimila).

ART. 4 - ESCLUSIONI

Salvo quanto diversamente previsto, la prestazione non è valida per sinistri relativi:

a) alla materia fiscale;

b) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;

c) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

d) al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

e) a vertenze derivanti dalla circolazione, dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto;

f) a fatti dolosi delle persone assicurate;

g) a fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

h) a veicoli non omologati o se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA;

i) alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, salvo che l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;

l) alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza, salvo che l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;

m) a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

n) ai casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;

o) ai casi di adesione a class action;

p) a vertenze con la Società.



ART. 5 – ALTRE ASSICURAZIONI. VARIAZIONE DI INDIRIZZO DEL CONTRAENTE

1. L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
2. Il Contraente si impegna a comunicare alla Società le variazioni di indirizzo di residenza.

ART. 6 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno ed è interamente dovuto alla Società. Il premio può essere pagato mediante carta di credito o carta di debito prepagata.

ART. 7 – RIPENSAMENTO

1. Il Contraente Assicurato ha 15 (quindici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della Polizza. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio.
2. Per esercitare tale diritto il Contraente può utilizzare l'apposita funzione prevista sul sito customer.arag.it oppure spedire alla Società una comunicazione email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata AR.
3. Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento ha diritto alla restituzione del premio versato.

ART. 8 – EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. La polizza produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nel contratto, se il premio è stato corrisposto.
2. Il contratto ha la durata di 1 (uno) anno e non si rinnova tacitamente.
3. La prestazione viene fornita per il sinistro insorto durante il periodo di effetto del contratto.

ART. 9 – INSORGENZA DEL SINISTRO

1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso come la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
3. Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

ART. 10 – TERMINI DI DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal presente contratto.
2. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
3. L'Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero in merito al sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

ART. 11 – GESTIONE DEL SINISTRO

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, la Società gestisce la trattazione non giudiziale del ricorso. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione non giudiziale.



2. Ove la trattazione non giudiziale non riesca, l'Assicurato comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare il ricorso al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo**, la gestione del ricorso viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 12 per la trattazione giudiziale.
3. La prestazione assicurativa viene garantita anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo**.
4. In ogni caso la copertura delle spese legali per il ricorso, l'impugnazione e per il Consulente Tecnico di Parte **deve essere preventivamente confermata dalla Società**.
5. La Società non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

ART. 12 – LIBERA SCELTA DELL'AVVOCATO PER LA FASE GIUDIZIALE

1. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per il ricorso** oppure **del luogo di residenza dell'Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario**.
2. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione del ricorso all'Avvocato così individuato.
3. **La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati**.

ART. 14 – DISACCORDO CON LA SOCIETA' E CONFLITTO DI INTERESSE

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato**. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
2. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.